

INAIL

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 6 11 febbraio 2021

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Attività tutelate

Ai fini dell'assicurazione istituita dalla legge del 3 dicembre 1999, n. 493, il lavoro svolto in ambito domestico rientrante nell'ambito della tutela, è quello riconducibile allo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare alla cura dell'ambiente domestico dove vive il predetto nucleo familiare.

Per "ambito domestico", si intende l'immobile di civile abitazione, ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, ovvero, nel caso di nucleo unipersonale, il singolo assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali.

Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni verificatisi nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il concetto di immobile di civile abitazione, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, è considerata immobile qualunque costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono, inoltre, reputati immobili gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione;
- è considerato di civile abitazione un bene immobile accatastable come "immobile a destinazione ordinaria", appartenente al Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati);
- sono da considerare assimilabili agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati), ai fini abitativi e in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.).

Sono riconducibili a tutela anche gli infortuni occorsi in roulotte utilizzata durante un periodo di vacanza e in roulotte, prefabbricato o altro alloggio di fortuna, stabilmente destinati ad abitazione per comprovata impossibilità per l'assicurato di disporre di un "immobile di civile abitazione"

Relativamente alle pertinenze dell'immobile di civile abitazione (cantine, soffitte ecc.), l'articolo 817 del codice civile definisce tali "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". La giurisprudenza precisa che "...pertanto qualora le cose appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell'una al servizio dell'altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria, mentre, allorquando la destinazione di una cosa al servizio dell'altra, pur in presenza della proprietà dell'una e dell'altra in capo allo stesso soggetto, venga fatta da colui che abbia in locazione la cosa principale con la sola tolleranza o la mera conoscenza del proprietario locatore, il vincolo pertinenziale è escluso per difetto del suddetto elemento soggettivo".

Alla luce di quanto sopra, il difetto di contiguità tra immobili non esclude a priori che nel loro ambito possa configurarsi un rapporto di pertinenzialità. Ne consegue che se l'infortunio si verifica in luogo non contiguo a quello adibito ad abitazione, ma comunque qualificabile come pertinenza, esso rientra nella tutela assicurativa.

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, esse comprendono androni, scale, solai, terrazze, atrii d'ingresso, ecc.

La cura delle persone

La cura delle persone è tutelata ove prestata a favore di coloro che fanno parte del nucleo familiare, da indentificarsi nel concetto di famiglia anagrafica come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni (art. 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019)

La cura delle persone, consiste nell'assistenza prestata a componenti del nucleo familiare che, per i più disparati motivi (giovane età, impedimenti o difficoltà di varia natura) non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni personali, oppure nel compimento di attività attinenti alla persona che, pur in assenza di impedimenti e difficoltà, per loro natura possono essere meglio eseguite con la collaborazione di un altro soggetto. Sono ascrivibili a questa categoria le attività quali per esempio, preparare i pasti, l'ausilio alla vestizione alla somministrazione di cibo, così come anche l'ausilio alle operazioni di igiene personale.

L'attività prestata dal soggetto assicurato per la cura della propria persona non rientra fra le attività tutelate, in quanto non ritenuta espressione dei principi solidaristici in ambito familiare e sociale che sono alla base dell'assicurazione e come criterio generale delle prestazioni lavorative oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; la giurisprudenza ha precisato che le attività svolte dal soggetto assicurato nel proprio interesse non sono oggetto di tutela assicurativa, per difetto dei presupposti fondanti della tutela stessa.

In altri termini, l'attività riconducibile alla cura igiene personale, rende l'evento infortunistico carente di uno degli elementi essenziali della tutela assicurativa e cioè l'occasione di lavoro.

L'esclusione dalla tutela per gli eventi occorsi in occasione ea causa di attività di cura personale non ha tuttavia valenza assoluta.

L'attività di cura igiene personale può, infatti, essere ricondotta nell'ambito delle attività tutelate ove funzionalmente connessa all'attività principale tutelata. Per questo motivo è, per esempio, tutelato l'evento lesivo occorso al lavoratore in ambito domestico che, dopo aver provveduto alla pulizia di casa, si infortuna mentre fa la doccia resa necessaria prima di provvedere alla preparazione del pasto, ciò in quanto la tutela assicurativa si estende anche alle attività prodromiche, strumentali e necessarie rispetto a quella lavorativa.

Rientrano nell'ambito della tutela assicurativa tutte le attività finalizzate alla preparazione dei pasti, sia ove prestate a favore delle persone costituenti il nucleo familiare, che poste in essere a favore di sé stesso.

Non rientrano nella tutela, le attività fisiologiche del mangiare e del bere da parte dell'assicurato.

La cura dell'ambiente domestico

La cura dell'ambiente domestico riguarda anche le attività finalizzate alla cura dell'unità immobiliare che costituisce l'abitazione e dei suoi arredi, delle suppellettili e dei beni ricadenti nel luogo in cui si abita. Sotto tale aspetto saranno tutelate, per esempio, tutte le attività di riordino, igiene ambientale, ecc.

Fra le attività tutelate sono da comprendere quelle riconducibili al bricolage, il cosiddetto "fai da te" perché non appare irragionevole che l'assicurato -preposto al buon andamento della vita domestica familiare- possa occuparsi di interventi di piccola manutenzione.

In questo caso, il discrimine per l'individuazione degli infortuni tutelati farà riferimento alla natura del lavoro svolto, che non dovrà essere particolarmente complesso e non dovrà richiedere una specifica organizzazione di mezzi e strumenti, così come una specifica conoscenza dei rischi connessi all'uso dei materiali necessari per la realizzazione dell'intervento.

La cura dell'ambiente domestico include anche la cura prestata nei confronti dei soggetti estranei al nucleo familiare, come per esempio gli ospiti e i "nipotini"

Fra le attività prestate a favore degli ospiti non possono essere tutelate quelle riconducibili all'uso di strumenti per le cure estetiche (per esempio il casco asciugacapelli) configurando tali attività un'assunzione di rischio elettivo un comportamento trasbordante dai normali canoni dell'ospitalità.

nella tutela anche gli infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico dal momento che gli stessi possono ritenersi, in base a un criterio di ragionevolezza, "normalmente" partecipi della vita domestica familiare. Non sono, invece, tutelati gli infortuni causati da animali esotici o particolarmente feroci, l'allevamento e la cura dei quali non possono ritenersi normali e dunque ragionevoli.